

(I lavori riprendono alle ore 14.30 con l'esame delle interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno del Consiglio regionale)

(omissis)

Interrogazione a risposta immediata n. 1312 presentata da Magliano, inerente a "Quale futuro per gli esaminatori di guida in possesso di veicoli sottoposti alle limitazioni del traffico? "

PRESIDENTE

Proseguiamo i lavori esaminando l'interrogazione a risposta immediata n. 1312.
La parola al Consigliere Magliano per l'illustrazione.
Prego, Consigliere; ne ha facoltà per tre minuti.

/MAGLIANO Silvio

Grazie, Presidente.

Premesso che con la DGR 9-2916 del 26 febbraio 2021 e la successiva delibera della Giunta regionale piemontese n. 26-3694 del 2021 la Regione Piemonte ha introdotto disposizioni straordinarie per la qualità dell'aria, a integrazione e potenziamento delle misure di limitazione delle emissioni strutturali e temporanea già in vigore (deliberazione della Giunta regionale del 25 settembre 2020), da giovedì 15 settembre 2022 al 15 aprile 2023 sono entrate in vigore le misure antismog già concordate e decise, a livello di bacino padano, dalle Regioni con il Ministero dell'Ambiente e varate l'anno passato con provvedimento della Giunta regionale piemontese, adottate dai Comuni piemontesi con delibera approvata dalla Giunta comunale.

Tra le varie misure è stato previsto l'aggiornamento dei criteri con cui si attiva il cosiddetto "semaforo antismog". Si tratta dell'applicazione di un meccanismo di attivazione delle limitazioni temporanee, che comporta l'adozione preventiva dei provvedimenti di limitazione, in modo da prevenire l'eventuale occorrenza dei superamenti del valore limite giornaliero di 50 per la media giornaliera di PM10. I nuovi criteri per l'attivazione del semaforo sono dettagliati nell'allegato 1 della determina dirigenziale 26 febbraio 2021 del Settore Missioni e rischi ambientali della Regione Piemonte.

Tenuto conto che la DGR n. 26 del 2021, di cui parlavo prima, ha previsto diverse esenzioni alla limitazione della circolazione dei veicoli per casi particolari, tale DGR non ha inserito la categoria degli esaminatori di guida tra i soggetti esentati dalle limitazioni strutturali alla circolazione veicolare. Oltre a loro, sempre guardando il Ministero dei Trasporti, anche i tecnici che si recano nelle aziende e i rappresentanti della motorizzazione che si recano, per le loro funzioni istituzionali, presso altri enti.

Considerato che gli esaminatori di guida possono circolare esclusivamente muniti di apposita autorizzazione del proprio datore di lavoro, la delibera dispone che la condizione dev'essere giustificata con una lettera del datore di lavoro che attesti la generalità del guidatore, il numero di targa del mezzo, il luogo e l'orario di lavoro, accompagnati da idonea documentazione.

Considerato che al fine di snellire la burocrazia e agevolare l'importante lavoro svolto dagli esaminatori di guida sarebbe opportuno prevedere esenzioni specifiche per tale categoria, visto proprio il compito che essi stessi hanno, interrogo l'Assessore per sapere se, alla luce delle

considerazioni sopra esposte, questa Giunta intenda inserire, tra le categorie esentate dalle limitazioni strutturali della circolazione veicolare, gli esaminatori di guida e gli altri soggetti legati alla Motorizzazione, che per il loro compito istituzionale lavorativo sono tenuti a girare, ancorché abbiano una un'auto diesel euro 5.

PRESIDENTE

Ringraziamo il Consigliere Silvio Magliano per l'illustrazione.

La Giunta ha chiesto di rispondere all'interrogazione delegando l'Assessore Matteo Marnati.

Prego, Assessore; ne ha facoltà per cinque minuti.

MARNATI Matteo, Assessore regionale

Grazie, Presidente.

La Regione Piemonte, a seguito della notifica della sentenza della Corte di Giustizia Europea, a partire dalla fine del 2020 ha perseguito una strategia finalizzata all'attuazione della stessa sentenza e il rispetto del valore limite giornaliero e annuale di PM10 in tempi rapidi. La deliberazione della Giunta regionale 26 febbraio 2021, recante *“Disposizioni in materia di tutela della qualità dell'aria”*, ha adottato tale strategia, prevedendo un'estensione temporale territoriale di misure di qualità dell'aria che hanno l'obiettivo di ridurre in maniera sinergica le emissioni di PM10 primari e dei suoi precursori (cioè gli ossidi di azoto e NH₃, ossia ammoniaca) sulla base di analisi e scenari di qualità dell'aria elaborati da ARPA.

Al fine di mettere in atto le azioni necessarie per ridurre le emissioni in atmosfera e rientrare nel più breve tempo possibile entro i limiti di concentrazione di inquinanti in atmosfera, la medesima deliberazione ha fornito indirizzi specifici per la redazione delle ordinanze sindacali di limitazione del traffico veicolare. In merito all'eccezione delle limitazioni del traffico, gli indirizzi regionali sono stati concordati nel contesto dei tavoli di qualità dell'aria, tenuto anche conto della possibilità di conduzione dei necessari controlli da parte della Polizia municipale.

Tutti gli atti sono stati a suo tempo notificati al MITE, attuale MASE, e alla Commissione europea. Ogni eventuale modifica alla deliberazione sopracitata, così come i relativi aggiornamenti, implica una revisione della documentazione tecnica, andando, di conseguenza, a dimostrare, in caso di deroghe o esenzioni, le compensazioni delle mancate riduzioni emissive.

La citata DGR del 2021 prevedeva anche di implementare sul nostro territorio il progetto Move-In, già operativo in Regione Lombardia, quale azione di sistema finalizzata al maggior coinvolgimento e responsabilizzazione dei cittadini a un uso sostenibile dei propri veicoli.

Dalla data del 30 luglio 2021 il sistema Move-In risulta pienamente operativo. Esso si configura quale misura alternativa ed equivalente alle misure strutturali, finalizzata alla responsabilizzazione dei cittadini piemontesi e a rendere più semplice l'applicazione delle limitazioni alla circolazione. I veicoli soggetti a limitazioni alla circolazione, in ragione della loro categoria e classe ambientale, cioè la categoria euro di appartenenza, possono aderire al servizio Move-In e, conseguentemente, circolare alle condizioni stabilite dal sistema entro un chilometraggio limite annuale, rapportato all'effettivo potenziale inquinante del veicolo, stabilito nel rispetto degli obiettivi di riduzione degli inquinanti stabiliti nel Piano regionale qualità dell'area, con il supporto tecnico scientifico di ARPA Piemonte.

Come descritto nelle premesse della DGR, l'entrata in vigore del nuovo sistema Move-In ha consentito di aggiornare le disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione veicolare, con particolare riferimento alla disciplina delle deroghe previste dalla DGR 96 del 25 settembre

2020, che sono state conseguentemente circoscritte alle eccezioni indispensabili ed eventuale ulteriore deroga alle limitazioni stabilite dai Comuni, anche in relazione a specifiche esigenze territoriali, tenuto conto dell'avvenuta operatività sul territorio piemontese del sistema Move-In, quale misura alternativa ed equivalente alle misure strutturali di limitazione alla circolazione veicolare.

A fronte di quanto sopra esposto, atteso che le disposizioni straordinarie operano sulle zone del territorio regionale oggetto di procedure d'infrazione e di sentenze di condanna da parte della Corte di Giustizia Europea, non si ritiene tecnicamente possibile introdurre deroghe alle limitazioni della circolazione veicolare attualmente previste in tali zone, quale quella proposta dall'interrogazione in discussione.

Peraltro, le condizioni cui fa riferimento il testo riportato nell'interrogazione, ovvero *"la condizione dev'essere giustificata da una lettera del datore di lavoro che attesti la generalità del guidatore, il numero di targa del mezzo, il luogo di lavoro e l'orario di lavoro"* non si riferisce a una fattispecie di esclusione quale quella proposta, bensì alla possibilità di utilizzo di un veicolo potenzialmente inquinante, esclusivamente per lo spostamento del lavoratore nel tragitto abitazione-luogo di lavoro e viceversa, qualora ricorrano determinate condizioni inerenti, in particolare, alla non disponibilità di mezzi pubblici con livello di servizio adeguato, in prossimità dell'abitazione o del luogo di lavoro, cioè il punto 5.19 *"Veicoli utilizzati da lavoratori la cui abitazione e/o luoghi di lavoro non sono serviti negli orari di lavoro da mezzi pubblici nel raggio di 1.000 metri"*. La condizione dev'essere giustificata da una lettera del datore di lavoro che attesti la generalità del guidatore, il numero di targa del mezzo, il luogo di lavoro e l'orario di lavoro, accompagnati da idonea documentazione.

Come si può dedurre dal testo, non rientrano in questa fattispecie i veicoli utilizzati per spostamenti ulteriori o diversi da quello nello specifico esentati o veicoli utilizzati direttamente come mezzi o strumenti di lavoro.

Grazie.

PRESIDENTE

Ringraziamo l'Assessore Matteo Marnati per la risposta.

(omissis)

(Alle ore 15.10 il Presidente dichiara esaurita la trattazione delle interrogazioni a risposta immediata)

(La seduta inizia alle ore 15.32)